


**DECRETO LEGISLATIVO 18 AGOSTO 2015 N . 139**

In G.U. Serie Generale n. 205 del 04.09.2015

**Modifica al 3° comma dell'art.2357-ter C.C. in materia di azioni proprie e loro iscrizione in bilancio.**



**A cura di Alberto Soardi**

**Commissione Consultiva di diritto societario e commerciale**

**Coordinatore:** dott. Luciano Aldo Ferrari

**Delegato del Consiglio:** rag. Marco Mattei

**Membri:** Astori Riccardo, Basorini Alessandro, De Toni Michele, Filippini Ombretta, Mai Palazzolo Davide, Pasolini Marco, Sardo Erica, Soardi Alberto, Vaianella Nicolò

## **Il decreto legislativo 139/2015:**

Con la promulgazione del D.Lgs 139/2015 il legislatore nazionale ha dato attuazione alla Direttiva 2013/34/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013, riguardate i bilanci di esercizio, i bilanci consolidati e le relative relazioni per alcune tipologie di imprese residenti nei Paesi membri dell'Unione europea.

La direttiva ha teso principalmente a migliorare la portata informativa del documento contabile del bilancio e l'intervento sul terzo comma dell'art.2357 ter- C.C. rientra in tale obiettivo.

Come noto si ritiene infatti che una corretta e chiara rappresentazione delle informazioni contabili più rilevanti, unitamente alla comparabilità degli stessi, consenta di meglio tutelare gli interessi degli utilizzatori dei bilanci (soci e terzi), rendendo più trasparenti i rapporti commerciali tra imprese residenti in differenti Stati dell' UE.

Il decreto legislativo n.139-2015 (entrato in vigore dal 1-1-2016) rientra pertanto nel percorso di armonizzazione delle regole contabili per tutti gli stati membri dell'UE, con l'introduzione progressiva dei principi contabili internazionali IAS/IFRS ed il relativo organico insieme di regole contabili coordinate e riconosciute a livello internazionale.

## **L' acquisto delle proprie azioni.**

L'acquisto di azioni proprie è un argomento di "nicchia"; interessa infatti, nella maggior parte dei casi, società quotate o bancarie per le quali, si ricorda, il D.Lgs.n.3/2005 aveva già previsto l'obbligo di applicare i principi contabili internazionali IAS/IFRS a partire già dal 1 gennaio 2005.

Per le restanti società per azioni, le limitazioni all'acquisto di azioni proprie circoscrivono il campo alle sole società con consistenti riserve distribuibili.

### **Premesse: La ratio della disciplina**

La disciplina dettata dall'art.2357 e seguenti è stata innovata prima con la legge 14/2008 e quindi con il D.lgs. 224/2010.

La disciplina dell'acquisto di **azioni proprie** è frutto di un'attenta analisi effettuata sui problemi, sia di natura patrimoniale, sia amministrativa, che possono derivare da un uso non corretto dell'acquisto di azioni da parte della stessa società che le ha emesse.

Le operazioni della società sulle proprie azioni possono rispondere a ragioni economiche e finalità meritevoli di tutela quali:

- sostenere il corso dei titoli sul mercato azionario e pertanto un mezzo, per le società quotate, per svolgere un'azione di controllo del valore del titolo sul mercato
- contrastare una scalata alla società, e pertanto un modo per reagire a tentativi di acquisizione del controllo della società, posti in essere da soggetti non graditi
- investire liquidità eccedente, e pertanto una forma utile d'investimento di eventuali eccedenze patrimoniali della società
- ridurre il capitale sociale,

Le stesse operazioni possono essere fonte di importanti pericoli che si concretizzano:

- nell'inquinamento della formazione della volontà sociale;
- nella minaccia all'integrità ed effettività del capitale;

- nella possibilità di effettuare manovre speculative con alterazioni delle quotazioni delle azioni sul mercato dei titoli.

Ad esempio si pensi:

- alla diminuzione della garanzia che il capitale sociale offre ai soggetti terzi: senza un'adeguata regolamentazione si potrebbe arrivare fino al paradosso in cui l'intero patrimonio sociale sia costituito da azioni detenute dalla società medesima.

- la detenzione di azioni proprie, se non adeguatamente regolamentata, potrebbe offrire agli amministratori la possibilità di influenzare le scelte dell'assemblea della società (ovvero l'organo da cui essi stessi sono eletti), nonché in generale il potere di esercitare i diritti spettanti agli azionisti.

Pertanto, nonostante le ragioni economiche e le finalità dell'operazione possano essere meritevoli di tutela, si tratta di un fenomeno che è stato sempre sottoposto dal Legislatore ad una **serie di limitazioni e divieti** con l'obiettivo di circoscrivere le possibili minacce insite in tale tipologia di operazioni.

L'ordinamento è intervenuto in due direzioni:

-per un verso, ha subordinato l'acquisto a limiti e regole procedurali (che costituiscono di fatto condizioni di legittimità alle operazioni sulle azioni proprie); la violazione di tali regole e limiti comporta sanzioni penali per gli amministratori e l'obbligo di alienare le azioni illegittimamente acquistate,

-per altro verso ha sottoposto le azioni proprie, una volta acquistate dalla società, ad un regime particolare, finalizzato alla sterilizzazione dei loro diritti.

\* \* \*

## La disciplina dell'acquisto di azioni proprie secondo il codice civile.

### **ART.2.357 C.C. – ACQUISTO DI AZIONI PROPRIE**

L'acquisto di azioni proprie da parte della Spa è possibile solo in presenza, congiuntamente, delle seguenti **condizioni** (articolo 2357, commi 1,2,3 e 5 del c.c.):

1. l'acquisto deve avvenire nei limiti degli utili distribuibili e delle riserve disponibili risultanti dall'ultimo bilancio approvato;
2. l'acquisto deve riguardare solo **azioni interamente liberate**;
3. è necessaria un'**autorizzazione** risultante da delibera assembleare, che fissa modi e tempi (massimo 18 mesi dalla delibera) dell'acquisto, nonché il prezzo minimo e massimo e il numero delle azioni da acquistare;
4. nel caso si tratti di società che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio (quotate), il valore nominale delle **azioni acquistate deve essere ≤ al 20% del capitale sociale**, (per le altre società non è previsto il suddetto limite).

Il limite del 20% è da conteggiarsi tenuto conto anche delle azioni detenute da società controllate. Tale limitazione è volta a salvaguardare tutti quei casi in cui, tramite l'interposizione di una società controllata, la controllante potrebbe aggirare i limiti normativi.

### **ART.2.357-ter C.C. - DISCIPLINA DELLE PROPRIE AZIONI**

Una volta avvenuto l'acquisto alle suddette condizioni devono essere rispettati alcuni **obblighi**:

1. gli amministratori non possono disporre delle azioni proprie, salvo autorizzazione assembleare;
2. i diritti agli utili e di opzione sono distribuiti in proporzione agli altri azionisti (a tutte le altre azioni presenti in circolazione) e non possono essere incassati dalla società;
3. sospensione dei diritti di voto; le azioni proprie si computano per i **quorum costitutivi e deliberativi** delle società che non fanno ricorso al mercato del capitale di rischio, mentre nelle società quotate tali azioni rilevano ai fini del solo quorum costitutivo;
4. l'iscrizione in bilancio di una riserva indisponibile pari al valore delle azioni proprie iscritte nell'attivo: tale riserva deve restare apposta sino all'alienazione delle azioni (disposizione operante sino al 31/12/2015 ed ora modificata dal D.Lgs.139-2015)

Il mancato rispetto dei limiti e delle condizioni sopra riportate comporta la necessità di **alienare le azioni** entro un anno dall'acquisto secondo le modalità definite dall'assemblea, pena la corrispondente riduzione del capitale sociale (articolo 2357 comma 4 c.c.).

Nel caso in cui l'assemblea non provveda in tal senso, gli amministratori e i sindaci devono chiedere che la riduzione sia disposta dal tribunale ex art. 2446, secondo comma.

La limitazione annuale può essere triennale nel caso in cui la società si trovi in uno dei casi previsti dall'art. 2357-bis c.c. e, nello specifico, vengono acquistate azioni proprie:

- in esecuzione di una delibera assembleare di riduzione del capitale, da attuarsi mediante riscatto e annullamento di azioni;
- a titolo gratuito sempre che si tratti di azioni interamente liberate;
- per effetto di successione universale o di fusione o scissione;
- in occasione di esecuzione forzata per il soddisfacimento di un credito della società, sempre che si tratti di azioni interamente liberate.

Il Codice civile dispone, inoltre, all'art.2424 che accanto al valore contabile debba essere indicato anche il valore nominale complessivo delle azioni proprie.

## **L'OIC 21 applicato alle azioni proprie**

Nel 2014 l'OIC, con il principio n.21, ha fornito chiarimenti sulla disciplina contabile per le partecipazioni e le azioni proprie ai paragrafi 63, 64, 65, 66 e 67.

Tale parte viene trattata in quanto, nonostante il D.Lgs.139-2015 abbia modificato dal 1-1-2016 il cod.civ. agli articoli 2357-ter, 2424 e 2424-bis, non è stato ancora adeguato e modificato l'OIC 21.

### **n.63 Acquisto**

#### **Iscrizione in bilancio**

Le azioni proprie vanno iscritte:

- separatamente dalle altre partecipazioni,
  - nell'attivo immobilizzato B.III.4 "Azioni proprie"
  - o non immobilizzato C.III.5 "azioni proprie" dello stato patrimoniale
- a seconda che l'organo amministrativo abbia deciso di mantenerle a lungo nel portafoglio o, comunque, per un periodo di tempo che vada oltre l'esercizio in corso, oppure che abbia deciso di acquistarle per rivenderle (annullarle) entro breve termine.

Al momento dell'acquisto e dell'iscrizione delle azioni proprie dell'attivo dello stato patrimoniale viene iscritta nel patrimonio netto, quale contropartita di pari ammontare, la voce **Riserva per azioni proprie in portafoglio**.

Nel caso in cui un'impresa controllata detenga azioni della società controllante, entro i limiti consentiti dall'art. 2359-bis, c. 3 c.c., tenendo conto anche delle azioni o quote possedute dalla controllante stessa e dalle società da essa controllate, è iscritta tra i conti del patrimonio netto la voce Riserva per azioni dell'impresa controllante in portafoglio.

Nel caso in cui si resti in attesa che venga deliberato il corrispondente acquisto di azioni proprie, si accantonerà un'apposita Riserva per acquisto azioni proprie nella voce "A V II – Altre riserve".

#### **Valutazione:**

al costo di acquisto. Non è applicabile il metodo del patrimonio netto.

Le azioni proprie, dopo l'acquisto, possono essere annullate, realizzate o mantenute in portafoglio per uno o più esercizi.

#### **n.64 Annullamento – riduzione capitale sociale**

Nel caso in cui le azioni proprie in portafoglio vengano annullate, dal confronto tra il valore al quale sono iscritte nell'attivo dello stato patrimoniale e il valore nominale delle azioni stesse (corrispondente parte del capitale sociale) possono derivare tre differenti situazioni:

1) Valore azioni proprie = valore nominale azioni annullate: l'operazione di annullamento genera l'eliminazione del valore iscritto all'attivo e, per un importo corrispondente, la riduzione del capitale sociale. La riserva azioni proprie in portafoglio diviene interamente disponibile.

2) Valore azioni proprie > valore nominale azioni annullate: la differenza deve essere coperta mediante la riduzione, per somma corrispondente, della riserva azioni proprie in portafoglio. La parte rimanente diviene disponibile.

3) Valore azioni proprie < valore nominale delle azioni annullate: la differenza genera, in aggiunta alla libera disponibilità della riserva azioni proprie, una ulteriore riserva anch'essa disponibile.

In ogni caso, l'annullamento di azioni proprie, sia che generi differenze negative o positive, non deve essere riflesso nel conto economico, ma modifica semplicemente la composizione del patrimonio netto.

#### **n.65 Realizzo**

Nel caso di realizzo (vendita) di azioni proprie la differenza tra il valore a cui queste sono iscritte in bilancio e il prezzo di vendita genera un componente (positivo o negativo) di reddito; questo è iscritto nel conto economico alla voce C) "Proventi e oneri finanziari".

Nel momento in cui si verifica il realizzo la riserva per azioni proprie in portafoglio diventa disponibile.

#### **n.66 Valutazione a fine esercizio**

La valutazione iniziale viene effettuata al costo d'acquisto, mentre le valutazioni a chiusura bilancio vengono effettuate:

- in caso di azioni proprie immobilizzate in base al costo storico, salvo riduzioni nel caso di perdite durevoli di valore;
- in caso di azioni proprie non immobilizzate in base al minore fra costo e valore presumibile di realizzo secondo l'andamento di mercato.

Gli importi delle svalutazioni, sia per le azioni detenute sia come immobilizzazioni, sia come attivo circolante, sono iscritti nel conto economico nella voce D "Rettifiche di valore di attività finanziarie" e in corrispondenza, per pari ammontare, si rende disponibile la riserva azioni proprie in portafoglio.

#### **n.67 Ripristino**

Qualora in seguito vengano meno i motivi della svalutazione operata, occorre procedere al ripristino di valore fino alla concorrenza massima del costo. Il ripristino di valore è iscritti nel conto economico nella voce D "Rettifiche di valore di attività finanziarie" e in corrispondenza, per pari ammontare, si deve ricostituire per corrispondente importo la riserva azioni proprie in portafoglio.

## **I principi contabili internazionali applicati all'acquisto di azioni proprie:**

La materia è trattata dallo IAS 32 ai paragrafi 33 e 34 ed alla nota AG36.

I principi contabili internazionali non prevedono la possibilità di considerare le azioni proprie come un'attività nella quale l'impresa ha investito.

Indipendentemente dalla motivazione di acquisto, da collegarsi a fattispecie di attività immobilizzata (durevole) o corrente (circolante), o dagli scopi dell'operazione (annullamento, investimento, negoziazione), ogni acquisto di azioni proprie **deve essere considerato un rimborso agli azionisti e contabilizzato in diminuzione del capitale e delle altre voci del patrimonio netto.**

Conseguentemente da questo trattamento contabile deriva che non si possono rilevare utili o perdite dalla negoziazione di azioni proprie; gli utili o le perdite che secondo gli OIC sono rilevati nel conto economico, per i principi internazionali sono movimenti di patrimonio netto dovuti a operazioni tra la società ed i suoi azionisti.

A pagina 473 della nota integrativa della **società UBI Banca Spa**, al paragrafo 14 - Altre informazioni è scritto:

"Azioni Proprie:

Le azioni proprie in portafoglio sono dedotte dal patrimonio netto. Nessun utile o perdita derivante da acquisto, vendita, emissione o cancellazione di azioni proprie viene iscritto al conto economico: Le differenze tra prezzo di acquisto e di vendita derivanti da tali transazioni sono registrate tra le riserve del patrimonio netto."

### **IAS 32 Strumenti finanziari: Esposizione nel bilancio e informazioni integrative (par.33)**

*Azioni proprie (vedere anche paragrafo AG36)*

**33. Qualora un'entità riacquisti gli strumenti rappresentativi del capitale proprio, quegli strumenti («azioni proprie») devono essere dedotti dal capitale. Nessun utile o perdita deve essere rilevato nel conto economico all'acquisto, vendita, emissione o cancellazione degli strumenti rappresentativi di capitale di un'entità. Tali azioni proprie possono essere acquistate e detenute dall'entità o da altri membri del gruppo consolidato. Il corrispettivo pagato o ricevuto deve essere rilevato direttamente a patrimonio netto.**

34. L'importo di azioni proprie possedute è indicato separatamente o nello stato patrimoniale o nelle note, secondo quanto previsto dallo IAS 1 *Presentazione del bilancio*. Un'entità presenta le informazioni integrative secondo quanto previsto dallo IAS 24 *Informativa di bilancio sulle operazioni con parti correlate* se l'entità riacquista i propri strumenti rappresentativi di capitale da parti correlate.

#### **Azioni proprie (paragrafi 33 e 34)**

AG36. I propri strumenti rappresentativi di capitale dell'emittente non sono rilevati come un'attività finanziaria indipendentemente dal motivo per cui sono riacquistati. Il paragrafo 33 richiede che un'entità che riacquisti i propri strumenti rappresentativi di capitale deduca tali strumenti dal patrimonio netto. Tuttavia, quando un'entità possiede il proprio capitale per conto di altri, per es. un'istituzione finanziaria che possieda il proprio capitale per conto di un cliente, esiste un rapporto di agenzia e come risultato tali partecipazioni non vanno incluse nello stato patrimoniale dell'entità.

## **Le modifiche previste dal D.lgs. 139/2015.**

Il D.lgs 139/2015, in merito all'acquisto di azioni proprie, al Capo II, dell'Articolo 6, apporta modifiche al codice civile **all'articolo 2357-ter** e, per opportuno coordinamento, sono modificati anche gli **articoli 2424**

**(contenuto dello stato patrimoniale) e 2424-bis** (disposizioni relative a singole voci dello stato patrimoniale) del codice civile.

Le modifiche dell'art. 2357-ter del c.c. prevedono che le azioni proprie siano iscritte in bilancio **in diretta riduzione del patrimonio netto**, in coerenza con l'articolo 10 della direttiva, che non consente l'iscrizione nell'attivo immobilizzato delle azioni proprie.

Per la verità la direttiva 2013/34/UE risulta non troppo esplicita.

Dispone infatti al punto 10 che "Per la presentazione dello stato patrimoniale gli stati membri impongono di utilizzare uno o entrambi gli schemi di cui agli allegati III e IV":

Al successivo punto 12 si dispone che "Le azioni proprie e le quote proprie non possono essere iscritte in voci diverse da quelle a tal fine previste":

Infine negli allegati III e IV gli schemi base di bilancio non prevedono alcuna voce per azioni proprie, né fra le immobilizzazioni, né fra il circolante; viceversa fra le riserve è prevista una riserva per azioni o quote proprie che pertanto non potrà che essere attivata con segno negativo.

Le modifiche sono pertanto relative :

Al **comma terzo del 2357-ter** con l'eliminazione di

"Una riserva indisponibile pari all'importo delle azioni proprie iscritte all'attivo del bilancio deve essere costituita e mantenuta finché le azioni non siano trasferite o annullate."

sostituita da :

**"L'acquisto di azioni proprie comporta una riduzione del patrimonio netto di eguale importo, tramite l'iscrizione nel passivo del bilancio di una specifica voce di segno negativo."**

**L'art. 2424 – Contenuto dello stato patrimoniale**, ha modificato lo schema di bilancio di patrimonio netto: eliminando al riserva VI "Riserva per azioni proprie in portafoglio" e sostituendola con un punto riserva X **"Riserva negativa per azioni proprie in portafoglio"**.

All'art. 2424-bis – Disposizioni relative a singole voci dello stato patrimoniale, è stato aggiunto al termine un ulteriore comma che dispone:

**Le azioni proprie sono rilevate in bilancio a diretta riduzione del patrimonio netto, ai sensi di quanto disposto dal terzo comma dell'articolo 2357-ter.**

Il legislatore ha escluso che si possano avere dubbi interpretativi circa la natura dell'acquisto di azioni proprie (immobilizzazione o attivo corrente) ed ha optato per il divieto di iscrizione in bilancio anche per le azioni proprie non destinate a rimanere durevolmente nel patrimonio della società.

In estrema sintesi è cambiato radicalmente il concetto di acquisto di azioni proprie che è **passato da una rappresentazione contabile quale investimento (nell'attivo, immobilizzato o circolante) sottoposto a limiti (solo con riserve disponibili) a riduzione (comunque sia) di patrimonio netto.**

### **L'effetto patrimoniale dell'acquisto di azioni proprie.**

Dallo scorso 1° gennaio 2016, le imprese che avessero acquistato azioni proprie dovranno procedere con la riduzione del proprio patrimonio netto.



Fino al 31/12/2015, all'atto dell'acquisto delle azioni proprie, le scritture contabili da eseguire erano le seguenti. Supponendo che la società Alfa avesse acquistato, in base a delibera assembleare, numero 1.000 azioni proprie del valore nominale di euro 50 la scrittura contabile era la seguente:

Azioni proprie	a	Banca c/c	50.000,00
----------------	---	-----------	-----------

Contemporaneamente occorreva vincolare per tale importo la riserva straordinaria:

Riserva straordinaria	a	Riserva acquisto azioni proprie	50.000,00
-----------------------	---	---------------------------------	-----------

Ora con i cambiamenti normativi sopravvenuti, tale operazione di acquisto delle azioni proprie non rappresenta più un investimento e di contro non comporta più l'iscrizione di una riserva.

In particolare dal 2016 sarà necessario eseguire uno "storno" delle poste precedentemente iscritte. Distinguendo il caso in cui la società detenga le azioni proprie già dal 31/12/2015, dal caso in cui essa le abbia acquistate successivamente.

Al verificarsi della prima fattispecie le scritture contabili da eseguire saranno le seguenti:

Riserva acquisto azioni proprie	a	Riserva straordinaria	50.000,00
---------------------------------	---	-----------------------	-----------

Riserva negativa per azioni proprie in portafoglio	a	Azioni proprie	50.000,00
--	---	----------------	-----------

È chiaro dalla scrittura contabile ne deriva un impatto negativo sul patrimonio netto. Si verificherà pertanto un peggioramento di tutti gli indici di bilancio rapportati al patrimonio netto.

Nel secondo caso, ovvero di azioni acquistate successivamente al 31/12/2015 si dovrà già tener conto della nuova normativa e quindi la rilevazione contabile da eseguirsi all'atto dell'acquisto delle azioni sarà:

Riserva negativa per azioni proprie in portafoglio	a	Banca c/c	50.000,00
--	---	-----------	-----------

\* \* \*

### **La bozza del nuovo OIC 28.**

La materia troverà un definitivo assestamento con la pubblicazione del nuovo principio contabile n.28, predisposto dall'Organismo Italiano di Contabilità (OIC) che è dedicato al PATRIMONIO NETTO. Dal 4-7-2016 è pubblicata una bozza di tale documento, in consultazione fino al prossimo 31 agosto.

La nuova versione dell'OIC 28, nel recepire le sopraindicate modifiche legislative, precisa che le azioni proprie sono iscritte in bilancio al costo d'acquisto a diretta riduzione del patrimonio nella specifica riserva negativa, che va costituita in concomitanza con l'acquisto.

Successivamente, nel caso in cui l'assemblea decida di annullare le azioni proprie acquistate, va stornata la voce A.X "Riserva negativa per azioni proprie in portafoglio" e in concomitanza va **ridotto il capitale sociale** in misura pari al valore nominale delle azioni annullate.

È importante evidenziare come la bozza del documento OIC 28 precisa che l'eventuale differenza tra il valore contabile della riserva (costo d'acquisto azioni proprie) e il valore nominale delle azioni annullate non transita per il conto economico ma va imputata ad incremento o decremento del patrimonio netto.

Analogamente nel caso di alienazione delle azioni proprie l'eventuale differenza tra il valore contabile della riserva e il valore di realizzo delle azioni cedute non transita per il conto economico ma va anch'essa imputata ad incremento o decremento del patrimonio netto.

In sintesi la bozza dell'OIC 28 risulterebbe pienamente allineata con quanto già dispongono gli IAS/IFRS per quanto concerne la "gestione" delle azioni proprie, registrando a patrimonio netto sia le differenze di prezzo fra acquisti e vendite (derivanti da transazioni su azioni proprie) come pure le differenze connesse all'annullamento delle azioni proprie con riduzione del capitale sociale.

\* \* \*

Si riporta infine il contributo del Memento pratico Ipsos Lefebvre Contabile 2016, aggiornato sulla base della riforma introdotta dal D.Lgs. 139-2015, che ai fini del primo recepimento della normativa si pone il problema della confrontabilità/comparabilità dei dati di bilancio 2016-2015.

Per società che già detenesse azioni proprie al 31/12/2015, effettuate le scritture di storno nel 2016, il commentatore ritiene preferibile riclassificare anche i dati del bilancio 2015. Si ricorda infatti che il comma 5 dell'art.2423-ter c.c. dispone che se le voci non sono comparabili, quelle dell'esercizio precedente devono essere adattate.